

ARCONATE COMUNE D'EUROPA

INFORMAZIONE AI CITTADINI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

ALIQUOTA - DICHIARAZIONE E VERSAMENTO PER L'ANNO 2013

Le aliquote dell'imposta municipale propria approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 01.04.2012 sono le seguenti:

- 0,40 per cento per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
- 1,06 per cento per gli altri immobili
- 0,20 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione sul sito www.comune.arconate.mi.it.

SOGGETTI D'IMPOSTA

L'imposta municipale propria deve essere pagata:

- Dai proprietari dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;
- Dai titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- Dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;
- Dai locatari nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Dai locatari nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ALIQUOTE

Le aliquote deliberate dal Comune di Arconate con atto di C.C. n. 6 del 01.04.2012 sono le seguenti:

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per ex casa coniugale coniuge non assegnatario 0,40 per cento
- Aliquota per immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per altri immobili 1.06 per cento
 - Fabbricati, aree edificabili, terreni, diversi da quelli successivi
 - Immobili strumentali professionisti ed imprese
 - Immobili locali
 - Immobili enti soggetti IRES
 - Pertinenze oltre il numero legale
 - Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise
- Aliquota per fabbricati rurali strumentali 0,2 per cento

Il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote sopra riportate.

Con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, è stato sospeso il versamento ad acconto dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti categorie d'immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;**
- **terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.**

Se entro il 31 agosto 2013 non verrà adottata la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, i contribuenti dovranno versare l'acconto dell'IMU per le categorie citate pocanzi (abitazioni principale, terreni agricoli, fabbricati rurali ect, ect), entro il 16 settembre 2013.

Quest'anno l'intero importo dell'imposta municipale propria dovrà essere versato al Comune, fatta eccezione per il gettito dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per questi fabbricati, l'imposta calcolata ad aliquota di base (0,76 per cento), dovrà essere versata allo Stato, mentre l'aumento dell'aliquota di base (0,30 per cento) spetterà al Comune. I codici tributo sono reperibili nella tabella "Modalità di versamento" della presente guida.

Entro il 30 settembre 2013, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della Legge 662 del 23/12/1996.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

| <i>Tipologia immobile</i> | <i>Moltiplicatore</i> |
|--|-----------------------|
| Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7 | 160 |
| Categoria catastale: A/10 | 80 |
| Categoria catastale: B | 140 |
| Categoria catastale: C/1 | 55 |
| Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5 | 140 |
| Categoria catastale: D (esclusi D/5) | 65 |
| Categoria catastale: D/5 | 80 |
| Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola | 110 |

Per i **TERRENI AGRICOLI**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Per le **AREE FABBRICABILI**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In ottemperanza al Decreto Legislativo n°446/97, sono stati stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 29.05.2013 i **valori venali** di mercato delle aree fabbricabili, con validità dalla data di adozione dal P.G.T. Quindi, **ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare per il calcolo dell'I.M.U. anno 2013, sono quelli risultanti da tabella allegata.**

I versamenti IMU relativi alle aree fabbricabili non saranno sottoposti a controllo quando l'imposta sia stata calcolata utilizzando un valore non inferiore a quello sopraindicato.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE D'IMPOSTA

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE: Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Attenzione: ai sensi della legge istitutiva dell'IMU non è più assimilata all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per la quale l'aliquota è quella ordinaria del 1,06 per cento, senza applicazione di alcuna detrazione.

DETRAZIONI

Tipologia imponibile Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze - € 200,00

- aggiunta di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 (maggiorazione riconosciuta solo per gli anni 2012 e 2013)

L'aliquota ridotta e le detrazioni si applicano all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per i figli, rapportata a mese, spetta dalla nascita (almeno 15 giorni nel mese) e non è più applicabile dal giorno del compimento del ventiseiesimo anno di età;

Sono equiparati all'abitazione principale, come definita dall'articolo 7 del regolamento per l'applicazione dell'IMU, le seguenti unità immobiliari:

a) l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso contrario la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso;

b) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.

Si considerano abitazione principale, **ai fini della sola detrazione di euro 200,00**, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

RIDUZIONE D'IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ESENZIONE IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta i seguenti casi:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non

soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011);

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora detta unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia n. 200 del 2012.

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,)
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)
- le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione come terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997).

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n.9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità,

vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esenzione quale terreno agricolo é concessa a condizione:

a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;

b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO: entro il 17 giugno

(pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune con atto n. 6 del 01.04.2012)

SALDO: entro il 16 dicembre

(ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato)

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU è effettuabile tramite modello F24 normale o semplificato, oppure mediante apposito bollettino postale istituito con Decreto del Ministero delle Finanze del 23 novembre 2012

I codici tributo per il versamento dell'imposta sono i seguenti:

| Tipologia immobili | Codice IMU quota Comune | Codice IMU quota Stato |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Abitazione principale | 3912 | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | |
| Terreni | 3914 | |
| Aree fabbricabili | 3916 | |
| Altri fabbricati | 3918 | |
| Fabbricati Produttivi Cat. D | 3930 | 3925 |
| Interessi da accertamento | 3923 | |
| Sanzioni da accertamento | 3924 | |

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni: · nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il tasso del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente nei seguenti casi:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce" per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- l'immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- gli immobili esenti, ai sensi della lett. c) e della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992;
- i fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
- il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;

- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- immobile in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si è diventati possessori dell'immobile o da quello in cui si sono verificate delle variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta, per cui sussista l'obbligo dichiarativo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti giorni ed orari:

| | |
|--------------------|--|
| LUNEDI'E GIOVEDI' | dalle ore 16.00 alle ore 18.00 |
| MARTEDI E VENERDI' | dalle ore 9,00 alle ore 12,30 |
| MERCOLEDI' | dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 |
| SABATO | dalle ore 10.00 alle ore 12.00 |

oppure telefonate ai seguenti numeri 0331-460461 opzione 6 o scrivere agli indirizzi e-mail:

tributi@arconate.org

ragioneria@arconate.org

economato@arconate.org